

## REGOLAMENTO SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

### ART. 1 – ASSISTITI

I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore degli Associati regolarmente iscritti a *Vita Amica - Mutua del Credito Cooperativo ETS*, in seguito per brevità definita Mutua.

### ART. 2 PRESTAZIONI

La Mutua, in attuazione delle proprie finalità statutarie ed in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell'associato:

NUMERO SUSSIDIO	TIPOLOGIA DI SUSSIDIO	IMPORTO UNA TANTUM
1	Sussidio per i nuovi nati destinato all'acquisto di materiali e beni per la prima infanzia presso esercenti convenzionati	100 euro
2	Sussidio per iscrizione del figlio al primo anno di Scuola Materna	50 euro
3	Sussidio per acquisto presso esercenti convenzionati di materiale scolastico del figlio iscritto alla classe prima della Scuola Elementare	50 euro
4	Sussidio per acquisto presso esercenti convenzionati di libri di testo o vocabolari del figlio iscritto alla classe prima della Scuola Media Inferiore	50 euro
5	Sussidio per acquisto presso esercenti convenzionati di libri di testo o vocabolari del figlio iscritto alla classe prima della Scuola Superiore	50 euro
6	Sussidio a seguito conseguimento della laurea dell'Associato di età inferiore a 28 anni	100 euro

I rimborsi delle spese di cui ai punti 1, 3, 4 sono dovuti solo se l'acquisto è avvenuto presso uno degli esercenti convenzionati con *Vita Amica - Mutua del Credito Cooperativo ETS*. Nel caso in cui l'acquisto sia avvenuto in esercenti non convenzionati, i rimborsi di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 non sono dovuti.

***Attualmente e fino a diversa disposizione, in deroga a quanto indicato nel Regolamento, sono rimborsate le spese di cui ai punti 1, 3, 4 anche se avvenute presso esercenti non convenzionati.***

I sussidi innanzi riportati sono erogati per anno e per nucleo familiare dove per nucleo familiare si intende l'Associato, il coniuge dell'Associato (eventualmente anch'esso Associato della Mutua) ed i figli minori dell'Associato, anche se non conviventi; pertanto l'importo una tantum rappresenta la somma massima erogabile all'anno per il figlio dell'Associato a prescindere dall'adesione eventuale di entrambi i genitori.

Per beneficiare dei sussidi alla famiglia, l'Associato deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio allegando le documentazioni di spesa previste per ogni singolo sussidio e il nome e cognome del figlio per il quale il sussidio è richiesto con relativa autocertificazione.

Il Rimborso di cui al punto 6 viene erogato una tantum ad Associato al conseguimento della laurea triennale/magistrale o a ciclo unico.

I sussidi sono dovuti solo se l'Associato è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

### **ART. 3 – LIMITI AI SUSSIDI ALLA FAMIGLIA**

I sussidi indicati nel precedente art. 2 sono erogati fino all'occorrenza massima della spesa sostenuta e dimostrata da apposito documento fiscale.

Le prestazioni di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24 del giorno di accoglimento della domanda di ammissione ad Associato e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo. La scadenza delle prestazioni è fissata al 31 dicembre di ciascun anno.

I sussidi, inoltre, non sono dovuti presentati da più di un Associato facente parte dello stesso nucleo familiare per i medesimi beneficiari.

### **ART. 4 – DURATA DELLA COPERTURA**

L'assistenza erogata dalla Mutua attraverso i sussidi di cui al presente regolamento scade alle ore 24 del 31 dicembre di ogni anno, e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'Associato nei termini e modalità del Regolamento Generale delle Prestazioni.

### **ART. 5 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE**

L'erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio alla Mutua.

La richiesta di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla Mutua e firmata dal beneficiario indicando il numero di conto corrente bancario per l'accredito e il nome dell'altro genitore del figlio beneficiario del sussidio. La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da documento di identità dell'Associato beneficiario del rimborso. La richiesta di sussidio può essere presentata anche attraverso la procedura on line dall'Area Riservata dell'Associato sul sito della Mutua [www.vitaamica.it](http://www.vitaamica.it).

Le richieste di sussidio devono pervenire alla Mutua entro 90 giorni dalla prestazione. Le domande che perverranno dal 90° al 180° giorno saranno decurtate del 50%. Nessun sussidio spetterà all'Associato che presenterà la domanda trascorso tale termine.

Il termine dell'anno sanitario è fissato al 31 dicembre di ogni anno. Le richieste riguardanti eventi avvenuti durante l'anno sanitario devono pervenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

La richiesta di sussidio per l'acquisto di materiali e beni per il neonato dovrà essere accompagnata da:

- *documento fiscale (scontrino o fattura), rilasciato da esercente convenzionato, indicante l'acquisto del materiale di prima infanzia ed il nominativo del neonato figlio dell'Associato;*

- *certificato di nascita e/o certificato di famiglia e/o autocertificazione che attesta la nascita del bambino figlio dell'Associato della Mutua.*

La richiesta di sussidio per il figlio iscritto per la prima volta alla Scuola Materna dovrà essere accompagnata da:

- *documento rilasciato dalla Scuola Materna indicante l'iscrizione del bambino figlio dell'Associato della Mutua al primo anno.*

La richiesta di sussidio per l'acquisto di materiale scolastico per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Elementare, dovrà essere accompagnata da:

- *documento fiscale (scontrino o fattura), rilasciato da esercente convenzionato, indicante l'acquisto del materiale scolastico ed il nominativo del bambino figlio dell'Associato della Mutua.*

La richiesta di sussidio per l'acquisto di libri di testo o vocabolari per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Media Inferiore, dovrà essere accompagnata da:

- *documento fiscale (scontrino o fattura), rilasciato da esercente convenzionato, indicante l'acquisto dei libri di testo o vocabolari, ed il nominativo del ragazzo figlio dell'Associato della Mutua.*

La richiesta di sussidio per l'acquisto di libri di testo o vocabolari per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Media Superiore, dovrà essere accompagnata da:

- *documento fiscale (scontrino o fattura), rilasciato da esercente convenzionato, indicante l'acquisto dei libri di testo o vocabolari, ed il nominativo del ragazzo figlio dell'Associato della Mutua.*

La richiesta di sussidio per il conseguimento della laurea dell'Associato con età inferiore ai 28 anni, dovrà essere accompagnata da:

- *diploma o altra certificazione equivalente che attesti il conseguimento del titolo di studio richiesto.*

L'Associato deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con l'indicazione delle modalità di pagamento.

## **ART. 6 – DEFINIZIONE DI ESERCENTE CONVENZIONATO**

Per “esercente convenzionato” si intendono tutti i Soci, Clienti o potenziali Clienti della Bcc Vicentino titolari di aziende, esercenti attività di commercio al minuto e all'ingrosso, artigiani, operatori del settore primario e terziario che hanno sottoscritto apposita convenzione con *Vita Amica - Mutua del Credito Cooperativo ETS*.

Con l'accordo stipulato tra l'esercente convenzionato e la *Vita Amica - Mutua del Credito Cooperativo ETS*, l'Associato della Mutua beneficia di un trattamento di favore negli acquisti e nei servizi erogati dalle aziende convenzionate, oltre a poter richiedere l'eventuale liquidazione per i sussidi indicati all'Art. 2 del presente regolamento.

#### **ART. 7 – GESTIONE MUTUALISTICA**

Alla fine di ogni anno, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni per sussidi alla famiglia il Consiglio di Amministrazione della Mutua potrà apportare variazioni alle condizioni previste nel presente Regolamento. Le variazioni potranno riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **ART. 8 – DISPOSIZIONI ESECUTIVE**

L'Associato è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della Mutua e portate a conoscenza dell'Associato.

L'Associato, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

#### **ART. 9 – INIZIATIVE**

Iniziative limitate temporalmente saranno di volta in volta deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Mutua e il relativo regolamento costituirà allegato al presente.

#### **ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal testo di questo regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.